

# CITTA' DI ALESSANDRIA DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE SPORTELLO CASA

### REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISERVA PER LE EMERGENZE ABITATIVE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 24/11/2016 e con modifiche dell'art.15 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 16/11/2017.

INDICE

Premessa

### Titolo I - La Commissione per l'Emergenza Abitativa

Articolo 1 - Composizione

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

Articolo 3 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

### Titolo II - Requisiti generali per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale

Articolo 4 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

# Titolo III - Requisiti specifici per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa

Articolo 5 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto

Articolo 7- Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile

Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica

Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti in casi particolari

### Titolo IV - Norme generali

Articolo 14 - Competenze dello Sportello Casa

Articolo 15 - Attribuzione punteggi

Articolo 16 - Presentazione delle domande di emergenza abitativa ed elenchi

Articolo 17 - Abrogazione e norme transitorie

#### **Premessa**

La Legge Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 2010 autorizza (articolo 10) i Comuni ad assegnare su riserva, ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, definisce le situazioni di emergenza abitativa indicando cinque distinte situazioni di emergenza.

Con il presente regolamento si prevedono, pertanto, i requisiti specifici che debbono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti ad Alessandria, che si trovino in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa di cui al sopraccitato Regolamento Regionale ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa.

#### TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

### **Articolo 1 - Composizione**

- 1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R.
- 2. La predetta Commissione è composta dai seguenti membri:
- Direttore competente per le politiche abitative del Comune di Alessandria o suo delegato;
- Direttore competente per le politiche sociali del Comune di Alessandria o suo delegato
- Direttore del CISSACA o suo delegato;
- Direttore generale dell'ASL AL o suo delegato;
- Direttore dell' Agenzia Territoriale per la Casa ATC Piemonte Sud, sede di Alessandria;
- un rappresentante dei Sindacati degli inquilini a livello locale, firmatari dell'Accordo Territoriale del 15/01/2015;
- un rappresentante dei Sindacati dei proprietari a livello locale, firmatari dell'Accordo Territoriale del 15/01/2015;
- un rappresentante degli Operatori del Privato sociale, indicato dall'Osservatorio Sociale, che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà o suo delegato.
- 3. I suindicati componenti ed i loro eventuali delegati sono individuati con atti formali delle rispettive Amministrazioni o Associazioni.
- 4. La funzione di Segretario della Commissione, è attribuita ad un funzionario o impiegato dello Sportello Casa.
- 5. Partecipa, inoltre, un funzionario o impiegato della Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile.
- 6. Alle sedute della Commissione possono presenziare il Sindaco o l'Assessore delegato e i presidenti degli Enti coinvolti.

#### Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

- 1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente e prende atto del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di riserva per le emergenze abitative approvato con Deliberazione del Consiglio comunale.
- 2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i

componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a tre mesi.

### Articolo 3 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

- 1. Alla Commissione per l'emergenza abitativa sono attribuite le seguenti competenze:
- la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;
- la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale ed ai componenti del nucleo familiare, circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010;
- l'accertamento dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 5 a 13 compresi del presente regolamento;
  - Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa;
- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
- analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
- 2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi, il Sindaco, o l'Assessore competente, potrà avvalersi della funzione consultiva della Commissione di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente informerà, comunque, la Commissione nel corso della prima seduta utile.

# TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

#### Articolo 4 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

- 1. I cittadini, residenti ad Alessandria, che si trovano in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, in possesso dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 2 a 10 ed accertati dall'Ufficio competente, per ottenere l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale su riserva ossia fuori dal bando generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 di seguito elencati:
- a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni ad Alessandria (comune di Alessandria o comuni ambito territoriale 48);
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
- 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;

- 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda:
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la normativa vigente, non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.

I requisiti sopraindicati devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione nonché successivamente alla stessa come previsto dall'art. 3 della L.R. 3/2010.

# TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

L'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, individua come *situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:* 

- sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare e a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Il comma 5 dell'art. 10 della L.R. che prevede la possibilità di sistemazioni provvisorie anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge viene applicato in casi eccezionali presupponendo la sussistenza accertata di "condizioni di particolare urgenza", quali ad esempio il crollo imprevisto di un edificio, calamità naturali o similari e altre situazioni con necessità di intervenire immediatamente per dare sistemazione alle famiglie ivi abitanti.

### Articolo 5 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

I cittadini, residenti ad Alessandria, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa - di cui sopra - ai fini dell'assegnazione di un alloggio sociale di riserva, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 6 a 13 compresi.

L'istanza per ottenere l'alloggio di emergenza abitativa deve essere presentata allo Sportello Casa esclusivamente dai residenti nel Comune di Alessandria.

# Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto

- 1. La Commissione, per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti ad Alessandria, siano sottoposti a sfratto esecutivo o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione e che possiedano i seguenti requisiti specifici:
- a) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio utilizzato come abitazione principale e ubicato nel territorio comunale;
- b) l'alloggio oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo;
- c) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato;
- d) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sfratto deve essere di natura locativa per l'abitazione principale, né derivare da altre tipologie quali comodato ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo (es. subaffitto non autorizzato);
- 2. L'istanza di assegnazione di alloggio di riserva per l' emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica da parte dello Sportello Casa. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate. La dichiarazione di avvenuto rilascio a seguito di procedura esecutiva di sfratto deve essere certificata dall'Ufficiale Giudiziario.

# Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

- 1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio di riserva per l'emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva. L'alloggio oggetto della procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo.
- 2. Il richiedente deve risiedere nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio utilizzato come abitazione principale.
- 3. L'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva può presentare domanda esclusivamente se ha stipulato il contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento.

# Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile

- 1. In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:
- a) l'alloggio oggetto di ordinanza di sgombero deve essere in ogni caso ad uso abitativo; il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato;
- b) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.
- 2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio.

# Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) il soggetto tenuto ad abbandonare l'abitazione coniugale per assegnazione all'altro coniuge può presentare domanda di assegnazione di alloggio di riserva per l' emergenza abitativa.

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in

### relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

In caso di alloggio dichiarato dalla competente Azienda Sanitaria Locale non idoneo all'abitazione in relazione alle condizioni di salute di uno o più componenti del nucleo familiare ( ai sensi dell'art. 4 L.R. 3/2010), possono presentare domanda di alloggio di riserva per l' emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:

- a) l'alloggio deve essere in ogni caso ad uso abitativo, condotto in locazione con contratto regolarmente registrato;
- b) l'inidoneità dell'alloggio deve essere sopravvenuta successivamente rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente del nucleo delle cui condizioni di salute si tratta.

# Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

In caso di richiesta di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa di chi ha la condizione dichiarata e documentata di profugo o rifugiato ai sensi di legge, il richiedente deve essere privo di abitazione.

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

La condizione dei cittadini, residenti ad Alessandria, ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, deve essere certificata dai Servizi Sociali del territorio o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali, che hanno in carico i soggetti richiedenti nell'ambito di un progetto di sostegno.

### Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti in casi particolari

Qualora il contratto di locazione o il titolo di proprietà siano intestati a entrambi i coniugi o conviventi, in presenza di procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio, la domanda di emergenza abitativa può essere presentata da uno solo degli intestatari, fermo restando la sussistenza del requisito della residenza nell'immobile oggetto di rilascio.

#### **TITOLO IV - NORME GENERALI**

#### Articolo 14 - Competenze dello Sportello Casa

Allo Sportello Casa sono attribuite le seguenti competenze:

- istruttoria sulle singole istanze presentate dai cittadini richiedenti, con la verifica della documentazione prodotta, l'acquisizione di dati anagrafici, reddituali e documentazioni attestanti le situazioni di emergenza abitativa, al fine di sottoporle all' esame della Commissione per valutare il possesso dei requisiti necessari per l'ammissibilità e, in particolare, la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 12/R, il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e il possesso dei requisiti specifici indicati negli articoli precedenti;
- stesura degli elenchi degli ammessi e degli esclusi ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia sociale di riserva;
- redazione degli atti (disposizioni del sindaco, deliberazioni, determinazioni) concernenti l'assegnazione degli alloggi di emergenza;
- monitoraggio delle situazioni di emergenza abitativa con comunicazione di eventuali variazioni alla Commissione preposta.

### Articolo 15 - Attribuzione punteggi

- 1. La Commissione per l'emergenza abitativa al fine di procedere all'assegnazione degli alloggi di riserva per la quota parte comunale, attribuisce i sequenti punteggi:
  - presenza nel nucleo familiare di uno o più minori a carico

punti 1

nucleo monogenitoriale con figlio/i a carico

punti 2

genitori separati o divorziati che vivono soli

punti 1

• presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni

punti 2

presenza nel nucleo familiare di invalidi con percentuale di invalidità dal 67% al 100%

punti 2

 condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica di cui all'art. 12

punti 3

• situazioni di disagio sociale valutate dalla commissione di emergenza abitativa

fino ad un massimo punti 4

• donne vittime di violenza per le quali sono in corso percorsi di tutela attraverso i servizi competenti

punti 1

• avvenuto rilascio forzoso dell'abitazione di residenza debitamente certificato dall' Ufficiale Giudiziario

punti 3

### 2. RESIDENZA in Alessandria - punteggi:

Residenza oltre 3 e	Residenza oltre 5 e fino	Oltre 10 fino a 15 anni	Oltre 15 anni
fino a 5 anni	a 10 anni		
Punti 0	Punti 1	Punti 3	Punti 5

- 3. A parità di punteggio le domande possono essere valutate dalla Commissione sulla base dell'emergenza individuata.
- 4. Costituisce causa di esclusione della domanda il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa con trasferimento della relativa residenza.
- 5. La pratica di emergenza abitativa viene istituita e numerata al momento della consegna dell'istanza correlata dai documenti prestabiliti.

L'eventuale mancanza di uno di questi ultimi potrà essere sanata entro 30 giorni dalla data di richiesta, diversamente la pratica sarà annullata/esclusa.

6. Al nucleo familiare in graduatoria di emergenza abitativa avente diritto viene proposto un alloggio adeguato al proprio nucleo famigliare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. 3/2010.

### Articolo 16 - Presentazione delle domande di emergenza abitativa e graduatoria

A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio di riserva per l'emergenza abitativa lo Sportello Casa procede all'istruttoria delle istanze.

I richiedenti ammessi ed esclusi vengono collocati nell' elenco approvato dalla Commissione ogni tre mesi. La domanda di emergenza abitativa ha validità un anno dalla data di presentazione. Al

termine dell'anno il soggetto può ripresentare domanda di emergenza abitativa, qualora sussistano i requisiti, che sarà rivalutata dalla Commissione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. citata che prevede che le assegnazioni di riserva avvengano sulla base degli alloggi che si rendono disponibili su base annua e considerato che la disponibilità stessa è verificata dalla competente A.T.C. della Provincia di Alessandria, Ente gestore, la procedura di assegnazione avviene man mano che le unità abitative idonee al nucleo familiare si rendono disponibili e fruibili.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., non si procederà all'assegnazione di alloggio di edilizia sociale ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

### Articolo 17- Abrogazione e norme transitorie

Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di riserva per le emergenze abitative adottato dalla Commissione, abroga e sostituisce la precedente disciplina di cui alla Deliberazione di Giunta n. 179 del 17/06/2014.